

Partner prezioso per essere in REGOLA

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Il tempo continua a passare senza fermarsi e la maggior parte degli operatori di settore continua a guardare il mondo accanto scorrere, senza preoccuparsi di aggiornarsi con le normative vigenti, lasciandosi superare dal presente che, ormai, dopo oltre dieci anni di effettiva applicazione della normativa sulle apparecchiature a pressione, è diventato già trapassato remoto. Da Animac, un "pacchetto" sempre più ricco di consulenza a 360°.

Scorre il tempo, inesorabile, scorre la vita che ci passa accanto e non ce ne accorgiamo. Scorre anche la giornata di lavoro che, ora dopo ora, cambia e ci porta sempre qualcosa di nuovo.

Ed è passato anche il corso organizzato da Animac a Bologna il 23 maggio scorso, in cui sono stati affrontati i temi normativi e di sicurezza degli impianti a pressione, in particolare di aria compressa. Come sempre, il corso ha costituito l'occasione di un incontro tra operatori di settore per scambiarsi idee, pareri, esperienze dirette o riportate. Interessante, infatti, anche per chi scrive, ascoltare i diversi dubbi che bloccano le certezze degli installatori e osservare come la modulistica Inail/Asl, ancora una volta, non sia in alcun modo chiara per l'u-

tente, che deve, successivamente, compilarla e trasmetterla agli enti di competenza. E proprio su questo argomento sono state fatte delle simulazioni pratiche per comprendere fino in fondo quale sia lo scopo di una così dettagliata e completa richiesta di informazioni all'utente finale quando poi - ironia della sorte! - l'ente pubblico non è in grado di assolvere ai propri compiti in termini di rispetto della norma. Un

bel dilemma, potremmo affermare. Anzi, proprio un bel guaio, viste le sanzioni civili e penali che regolano l'esercizio sanzionatorio dell'impianto normativo.

Sistema complicato

In un settore in cui il "sistema sicurezza", verificata anche l'attenzione con cui gli organi di controllo preposti predispongono visite, controlli e verbali in ambito Dlgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), diventa un elemento principale e imprescindibile nel rapporto tra datore di lavoro-lavoratore e l'utente finale (il datore di lavoro, sostanzialmente), ciò che si evidenzia è la difficoltà nella complicazione del sistema per niente "user friendly", come si direbbe oggi con un termine molto di moda. Ma, soprattutto -

Panorama Legislativo sull'esercizio

Tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai fini della prevenzione nei luoghi di lavoro, contemplate dall'art. 15 del Titolo I del D.Lgs 81/08 è prevista in particolare:

30.4.2008 Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 161

Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15
Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori;

3. Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

4. l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

5. la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

e questa è una considerazione del tutto personale -, la facilità con cui la Pubblica amministrazione riesce a confondere, rendere complesso, articolare, rappresentare in modo pesante anche concetti che dovrebbero, all'opposto, apparire di una semplicità assoluta. Dal lettore sicuramente si alzerà un moto preoccupato nei confronti di queste mie forti parole. E allora, eccomi pronto a esporre il mio pensiero in merito. Provo a fare un semplice ragionamento, cercando di evitare i complessi meccanismi della Pubblica amministrazione.


Pongo una domanda facile facile: se tutta la prassi burocratica fosse così chiara, comprensibile e consona alla tipologia di impianto su cui si deve intervenire (sia che si parli di esercizio delle apparecchiature a pressione regolato con il DM 329/04 o di verifiche periodiche, DM 11/04/2011), ci sarebbero così tante irregolarità e richieste di chiarimenti sulla compilazione della modulistica e sulla basilare applicazione della normativa di riferimento? Personalmente, penso che una cosa, quando è chiara, non è difficile da comprendere né da applicare. Può essere sicuramente articolata, in quanto strutturata e organizzata in più punti o sezioni per evidenti motivi, ma, se la stessa è chiara e lineare, deve risultare perfettamente comprensibile.

Da quanto osservo, invece, il tempo continua a passare senza fermarsi e la maggior parte degli operatori di settore continua a guardare il mondo accanto scorrere, senza preoccuparsi di aggiornarsi con le normative vigenti, lasciandosi superare dal presente che, ormai, dopo oltre dieci anni di effettiva applicazione della normativa sulle apparecchia-

ture a pressione, è diventato già trapassato remoto. O forse più. Come un minestrone strariscaldato...

Tra ignoranza e scuse

Soprattutto si assiste alla classica scena in cui un giorno si presenta alla porta dell'azienda un installatore e si comincia a parlare di manutenzione, di contratti, di normativa, sanzioni, di denunce di impianti, di verifiche periodiche e così via... E si scopre che pochi, ma veramente pochi conoscono cosa bisogna fare effettivamente e - cosa ancora peggiore - che ancora di



meno sono quanti si interessano a una formazione adeguata e specifica.

Per poi competere fra installatori su pochi euro di contratto per un nuovo impianto, mentre il vero business, in questo momento, e fino a quando tutti gli impianti non saranno a norma, è legato anche all'attrezzatura a pressione esistente e alla obbligatorietà delle verifiche periodiche, operando con la massima efficienza e ottimizzando il complicato impianto normativo italiano. Ormai, tante e tante volte è stato detto che la stragrande maggioranza degli impianti esistenti non è a norma e che necessiterebbe realmente di interventi, anche solo burocratici, ma ugualmente importanti per l'esercizio dell'attività.

Eppure, nonostante questo, sempre più spesso noto che i numerosi contratti di manutenzione degli impianti, tanto cari all'installatore che ne riceve i benefici economici, riguardano unicamente la sostituzione di materiale di consumo e non, per esempio, l'organizzazione burocratica come precisamente prevista nell'ambito del Dlgs 81/08 relativo alla sicurezza sul posto di lavoro. E questa anomalia operativa espone tanto il manutentore, che assume su di sé la responsabilità di un contratto di manutenzione di un impianto a pressione, quanto il cliente finale, inteso come datore di lavoro, il quale, ignaro delle conseguenze, si affida alle conoscenze del fornitore.

Bene, forse è tempo di smetterla di rimanere anni luce indietro, non è vero che tutto va purché funzioni. Durante il corso Animac dello scorso maggio è stato evidenziato come le sanzioni possano essere di carattere anche penale e non certo leggere!

Passaggio non recepito

Analizzando il complesso quadro normativo e quanto accaduto nella realtà, si evince che il passaggio dal vecchio sistema normativo al nuovo, basato sul rispetto dei Res (Requisiti Essenziali di Sicurezza) di un impianto, su analisi di rischio che dovrebbero garantire il rispetto della sicurezza sul posto di lavoro, non è stato recepito. Il risultato, per la maggior parte dei nostri installatori, è stato sostanzialmente indolore in quanto... è stata palesemente e totalmente ignorata la norma.

Purtroppo, non c'è vanto in questa affermazione, che posiziona l'italiano medio sempre più nella parte bassa della classifica riguardo al

rispetto che il medesimo ha delle regole adottate dalla comunità in cui vive. E sottolinea due altri aspetti altrettanto poco positivi ed educativi:

- la coscienza di non conoscere la normativa per mera mancanza di applicazione;
- la consapevolezza di offrire informazioni all'utente finale inadeguate, non esatte, nascondendosi nell'incomprensibilità giuridica e approfittando della carente informazione del datore di lavoro.

Anche per questo Animac si sta battendo, ormai da tempo, per dare corpo a un documento di sintesi che raggruppi tre concetti fondamentali:

- l'applicazione e l'inserimento degli aventi diritto all'interno di un Registro dei Soci Certificati;
- la pubblicazione di un decalogo di rispetto dell'applicazione della normativa individuato come Protocollo Animac;
- la pubblicazione dei tre volumetti del Vademecum Animac in cui si concentrano la normativa sulle attrezzature a pressione e la relativa applicazione pratica.

Per cambiare assieme

Sulle note di questa affermazione Animac vuole cambiare. Vuole innovarsi, offrire un servizio ancora più mirato alle aziende e agli installatori insieme. Collaborare per ottenere,

Le dieci regolette del Protocollo Animac

Intenti

1. Dimostrare di possedere i requisiti di conoscenza normativa attraverso la frequenza documentata di corsi di formazione (previsti i crediti formativi).
2. Produrre le pratiche per la messa a norma degli impianti secondo la vigente normativa di settore utilizzando la modulistica Animac.

Documentazione

3. Istituire e Mantenere aggiornato il Data Base delle Attrezzature in Pressione dei propri impianti.
4. Presentare le Dichiarazioni relative alla Verifica di messa in servizio e di Denuncia di Messa in Servizio / Immatricolazione dell'impianto.
5. Rilasciare la Dichiarazione di Conformità secondo la Regola dell'Arte (DM 37/08) al Cliente finale.

Impianto e Verifiche periodiche

6. Formalizzare le Messe Fuori Servizio ed i Riavvii.
7. Istituire il Registro delle Verifiche Periodiche, richiedere l'esecuzione delle Visite Periodiche ed eseguire il piano di verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica in accordo alla vigente normativa. (DM 329/04, DM 11.04.2011)

Sicurezza

8. Formalizzare la manutenzione programmata in accordo al D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza).
9. Accertare l'esistenza e la Funzionalità dei dispositivi di sicurezza e controllo (comma 4) installati.
10. Eseguire e formalizzare la prova di Collaudo degli impianti installati.

insieme, in gruppo, in coesione. Sinergicamente verso un fronte e un obiettivo comuni. Quindi, così come

la normativa si adegua alla conoscenza tecnica messa a disposizione dalla tecnologia, percorrendo anche strade impervie e non prive di ostacoli, Animac si aggiorna ai tempi e, guardandosi indietro, costruisce il proprio futuro sulla base delle esperienze precedenti e delle necessità e opportunità future.

Cambieranno le tariffe, i servizi, l'organizzazione.

Non è servito fare scegliere all'installatore le regole del gioco... In pochi hanno giocato dopo aver scelto. Non serve fare la guerra dei prezzi e dei costi. Si è dimostrato che porta unicamente alla mortificazione della conoscenza. Non serve la legge dei grandi numeri, fattore su cui Animac non ha mai puntato, fortunatamente.

Il passato ci dice che l'installatore medio è un personaggio che non vuole stringere alleanze con altri, vuole a tutti i costi vendere, non sempre proponendo la migliore soluzione, anche perché non è attento alle reali esigenze del cliente finale.

Animac, quindi, si trasformerà, crescerà con chi vuole crescere facendo la differenza con gli operatori del settore. Comunicazione, consulenza, servizi: tutte scelte che saranno attuate in accordo con i principali operatori, con la volontà e l'intento di voler offrire al cliente finale un servizio di consulenza, non soltanto una semplice vendita. Non è più possibile, oggi, fare i venditori porta a




porta. Le aziende hanno bisogno di persone preparate non unicamente nell'installazione, ma che diano sicurezza ai clienti di essere seguiti da un team di fiducia in grado di risolvere anche problemi di natura burocratica e di sicurezza.

Antenne sul territorio

Animac sta cambiando e, per il 2016, il nuovo "look" vedrà gli attori principali distinguersi per formazione, organizzazione, presenza sul territorio con "Antenne", servizi di consulenza da proporre al cliente e una vita associativa partecipata.

Alcuni di questi faranno parte di un Registro dei Soci Certificati che dimostrerà il rispetto di semplici ma importanti regole direttamente collegate alla norma, ovvero il Protocollo Animac, riassunto in dieci regolette (vedi pagina accanto), e avranno in dotazione il Vademecum Animac, un potente aiuto per districarsi nelle diverse sfumature di grigio dell'applicazione della normativa. Come Animac, speriamo che queste regolette raggiungano anche gli utilizzatori finali affinché sappiano distinguere gli operatori che lavorano con un sistema organizzato di intervento da quanti ne ignorano la normativa. E si ricorda che le sanzioni, di cui si è ampiamente parlato anche al corso del 23 maggio, prevedono condanne sia civili (pecuniarie) sia penali (arresto).

Dopo aver fatto tutte queste valutazioni, è finalmente il momento di riprendere le attività organizzative e manageriali. Vi aspettiamo - chi ha seguito i corsi e chi non li ha ancora frequentati - per riorganizzare un gruppo che abbia voglia di seguire le regole.



DECALOGO DELLE VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE ALL. VII D. LGS. 81/08.

- 1) Fare domanda di verifica periodica all'INAIL, alle ASL/ARPA ad inizio anno di tutte le attrezzature da verificare con differimento dei termini temporali oppure almeno 90 giorni prima della scadenza all'INAIL e almeno 60 giorni prima della scadenza all'ASL. Al massimo dieci giorni prima della scadenza della periodica, se sono decorsi i termini senza l'intervento dei soggetti titolari e senza alcuna notizia da parte degli stessi, fare l'ordine al soggetto abilitato scelto nell'elenco regionale, che può essere anche diverso da quello indicato nella domanda, richiedendo nell'ordine che la verifica venga fatta entro il termine di scadenza.
- 2) Se è l'INAIL che per la prima verifica periodica manda il soggetto abilitato scelto ricordarsi che si deve pagare l'INAIL e non il soggetto abilitato; analogamente se è l'ASL/ARPA che per la verifica periodica manda il soggetto abilitato scelto ricordarsi che si deve pagare l'ASL/ARPA e non il soggetto abilitato.
- 3) Ricordarsi che nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima categoria il DM 11.04.2011 si applica previo parere favorevole dell'UNMIG che è il solo titolare delle verifiche di messa in servizio e periodiche.
- 4) Se si hanno molte attrezzature da verificare chiedere i preventivi a più soggetti abilitati scelti tra quelli ritenuti più qualificati. In questo modo si potrebbe ottenere un risparmio anche del 30% naturalmente nel caso che non intervenga il soggetto titolare della funzione.
Ricordarsi che nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima categoria il DM 11.04.2011 si applica previo parere favorevole dell'UNMIG che è il solo titolare delle verifiche di messa in servizio e periodiche.
- 5) Non scegliere ad ogni verifica periodica lo stesso soggetto abilitato prima di averne provato almeno tre laddove possibile e avere valutato chi sembra più attento, prudente e rigoroso e non formalistico.
- 6) Se la verifica è effettuata da un funzionario UNMIG, INAIL ASL o ARPA ricordarsi che tale funzionario è un pubblico ufficiale o un funzionario di polizia giudiziaria che ha il dovere di segnalare o perseguire qualsiasi violazione alle norme legislative rilevate nel sopralluogo e che ha il potere/dovere di imporre o modificare le procedure esecutive della verifica ai fini della sicurezza.
- 7) Se la verifica è effettuata da un tecnico del soggetto abilitato ricordarsi che tale funzionario è un privato incaricato di un pubblico servizio, privo di poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.
- 8) Se si mantiene in esercizio una attrezzatura senza la verifica di messa in servizio o senza collaudo pur avendo fatto regolare richiesta all'INAIL da almeno dodici mesi, chiedere la prima verifica periodica all'INAIL indicando il soggetto abilitato preferito e chiedendo (nella stessa domanda) che vengano utilizzati i bollettini postali che eventualmente sono stati pagati.
- 9) Nella scelta del soggetto abilitato per la prima verifica periodica escludere il soggetto abilitato che ha lo stesso numero di notifica dell'organismo notificato citato nella dichiarazione di conformità CE dell'attrezzatura da sottoporre a prima verifica periodica.
- 10) Alla consegna del verbale al termine della verifica eseguita dal soggetto abilitato controllare che sia indicato nome, cognome e qualifica del verificatore che ci sia il timbro o il logo del soggetto abilitato incluso nell'elenco regionale in vigore, e conservare il verbale con copia della fattura del pagamento effettuato per il servizio ricevuto.

Cosa fare per ottemperare alle verifiche periodiche.